

OGGETTO: decisione a contrattare per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio di incubazione presso la Fondazione TLS Siena

CIG ZA127106DF
CUP B56C18000260002

IL DIRETTORE f.f.

dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR
Dott. Giorgio Iervasi nominato con provvedimento della Presidente
n. 79 del 29 Dicembre 2021 prot. AMMCEN-CNR n. 0089157/2021

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la quale prevede tra l'altro che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza" oltre che "di libera concorrenza, discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità";

VISTE le Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a cui il D. Lgs. 50/2016 riserva un ruolo di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a



contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTI il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e la Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 317 del 29.11.2019 – verbale 392 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, nel cui ambito sono stati previsti idonei stanziamenti per il finanziamento delle attività di ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica 035.000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 21 dicembre 2021 – verbale 446 – di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, nel cui ambito sono stati previsti idonei stanziamenti per il finanziamento delle attività di ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica (035.000);

CONSIDERATO che la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit che, fondato da la Regione Toscana, Fondazione e Banca Monte dei Paschi di Siena, Provincia di Siena, Università di Siena, Pisa e Firenze, Scuole di alta formazione Sant'Anna e Normale di Pisa e Istituto di alti studi Imt di Lucca, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Comune e Camera di Commercio di Siena, opera dal 2005 nel panorama regionale con l'obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, di sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all'applicazione industriale in particolare per facilitare il processo di start-up di impresa nel settore delle biotecnologie applicate alla salute dell'uomo, di supportare la ricerca nel campo delle malattie orfane, di gestire attività di trasferimento tecnologico in campo biomedico e di valorizzazione della ricerca, anche attraverso attività di networking nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che per raggiungere questi obiettivi, TLS ha creato il bioincubatore, dove mette a disposizione spazi, piattaforme tecnologiche e servizi e offre il proprio supporto in ambito industriale, scientifico e di business development;

CONSIDERATO che gli edifici della Fondazione TLS sono stati individuati per la Sede secondaria di Siena e che dal 20.05.2008 al 31.12.2017 la Sede Centrale ha provveduto in via diretta alla stipula e gestione del contratto di incubazione, sostenendone gli oneri finanziari;

CONSIDERATO che come da proposta di atto transattivo prot. 0007977 dell'11/08/2017, diretto a disciplinare le pendenze relative al su citato contratto, il CNR si impegnava alla graduale riconsegna degli spazi occupati entro il termine del 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che presso la sede senese dell'Istituto vengono svolte sotto la responsabilità del dott. Chiariello proficue attività di ricerca nel campo dell'oncologia molecolare e che nello stesso edificio è presente un laboratorio dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) con il quale sono in essere consolidati rapporti di collaborazione per lo svolgimento di dette attività;

CONSIDERATO che *medio tempore*, tramite il dott. Mario Chiariello, è stato dunque acquisito il preventivo per servizi di incubazione dalla Toscana Life Sciences Foundation per diverso spazio confacente alle esigenze della Sede di Siena, pari ad € 260,00 (duecentosessanta/00) mensili e spese generali pari al 5% dei corrispettivi dovuti;

CONSIDERATO che trattandosi di spesa confacente alle esigenze di questo Istituto e funzionalmente collegata all'attività di ricerca, ed essendo il prezzo proposto dal citato operatore economico congruo e conveniente in rapporto al tipo di servizio, è stato dunque stipulato il contratto prot. 0011221 dello 08.11.2017 con la Toscana Life Sciences Foundation,

durata 12 mesi;

CONSIDERATO che si è evidenziata la necessità di rinnovare la fornitura di detto servizio fino al 30.10.2019 e, come da determina a contrattare prot. 0000969 dell'11.02.2019, è stato sottoscritto con atto prot. 0002510 del 25.03.2019 il contratto per una ulteriore annualità con clausola di rinnovabilità alla scadenza a discrezione della Stazione Appaltante, al permanere delle esigenze dell'Istituto, per ulteriori 2 anni;

CONSIDERATO il rinnovo prot. 0004601/2020, validità fino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che il servizio è di fatto continuato dalla scadenza del precedente contratto, e che il rinnovo non è stato formalizzato in attesa di definire le pregresse situazioni;

CONSIDERATO che sono intervenute con la Fondazione TLS interlocuzioni utili alla definizione delle richiamate pendenze e vista l'opportunità di procedere a sanatoria con il rinnovo del predetto rapporto contrattuale fino al 31.12.2021, alle medesime condizioni normative ed economiche, queste ultime, come da espressa previsione contrattuale, soggette a adeguamento annuale sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi indicato dall'ISTAT;

CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche del possesso dei requisiti generali previsti dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATA la copertura finanziaria della spesa in oggetto, per cui sono stati registrati a copertura della spesa gli impegni n. 141/2020 e n. 9170001039;

DATO ATTO che Responsabile Unico di Procedimento (RUP) è il sottoscritto Giorgio Iervasi;

VALUTATA la necessità di provvedere alla formalizzazione del rinnovo in questione;

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui all'oggetto mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati al primo comma del medesimo;

CONSIDERATA l'inesistenza di apposita convenzione CONSIP;

CONSIDERATA l'assenza del metaprodotto sul MePA;

RITENUTO opportuno esonerare l'operatore economico dalla prestazione della cauzione definitiva ex art. 93, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, stante la peculiarità dei servizi, la solidità e qualità dell'Operatore economico, e che il prezzo praticato in caso di prestazione di cauzione risulterebbe peggiorativo;

DETERMINA

- 1. DI RINNOVARE** il servizio di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 4.771,31 oltre IVA all'Operatore economico Toscana Life Sciences Foundation (codice terzo SIGLA 126278);
- 2. DI PROCEDERE** alla formalizzazione del rinnovo a mezzo invio di buono d'ordine SIGLA;
- Che le clausole essenziali del contratto sono:
 - Durata del contratto: 01.08.2020-31.12.2021
 - Luogo di svolgimento: TLS
 - Modalità e termini di fatturazione: trimestrale posticipata
 - Modalità e termini di pagamento: bonifico bancario su c/c dedicato a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione, a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- In caso di successivo accertamento del subentrato difetto del possesso dei requisiti generali



ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 questa Amministrazione provvederà:

- alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione a contrattare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.urp.cnr.it> sezione "Gare e Appalti".

Il Direttore f.f.
Dott. Giorgio Iervasi